



Trattativa Diretta, sulla piattaforma MePA, del portale www.acquistinretepa.it di Consip, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per assicurare la fornitura e i servizi complementari che non è possibile acquisire nell'ambito dell'adesione alla Convenzione "RETI LOCALI 8", lotto 1 - ID 2223 - CIG master 95436927C7, essenziali al completamento delle attività di ristrutturazione, manutenzione e gestione della sala CED e di parte della rete locale della sede AgID di Roma, sita in Via Liszt n. 21.

INDICE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO.	3
1.2. OPZIONI	4
ART.2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	4
ART.3 PENALI E RISOLUZIONE	4
ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	4
ART.5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	6
ART.6 RISERVATEZZA.....	6
ART.7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6
ART.8 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	6
ART.9 FORO COMPETENTE.....	7

Contratto a seguito della trattativa Diretta, ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sulla piattaforma MePA, del portale www.acquistinretepa.it di Consip, per assicurare la fornitura, i servizi e le opere complementari, alla Convenzione "RETI LOCALI 8", lotto 1 - ID 2223 - CIG master 95436927C7 necessari per la ristrutturazione, manutenzione e gestione della sala CED e di parte della rete locale della sede AgID di Roma sita in Via Liszt, 21.

TRA

Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "AgID" o "Agenzia"),

E

La Società Vodafone Italia SpA, con sede legale in Ivrea (To), P.IVA 08539010010

PREMESSO che:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nell'ambito di un costante potenziamento dell'infrastruttura tecnologica che consenta maggiori performance e che garantisca il corretto funzionamento in rete degli applicativi, ha la necessità di dotarsi di nuovi Servizi e Sistemi LAN attivi e passivi (e.g., switch, UPS, etc.) per la sede di via Liszt 21 sita in Roma. L'infrastruttura di AgID attualmente è distribuita:
 - in parte presso il Data Center DCOD-INAIL, per il quale, in esecuzione alla determina 102 dell'11 aprile 2019 Accordo AgID-INAIL con prot. 5552/2019 e successiva proroga prot. 43 del 03/01/2025, è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione tra PA per il servizio di housing che giungerà a naturale scadenza il 30/06/2025;
 - in parte nella sala CED ubicata al primo piano del corpo D dell'edificio di via Liszt n. 21.
- Considerato che, tutte le apparecchiature presenti nel Data Center presso INAIL dovranno essere migrate nel CED di via Liszt 21, si rende necessario aggiornare tale infrastruttura mediante una revisione e ristrutturazione e che per garantire la compatibilità con la restante infrastruttura IT e la corretta erogazione dei servizi di rete, AgID ha la necessità di acquisire, le forniture e i servizi, non inclusi nella citata Convenzione, ma propedeutici e necessari all'aggiornamento dell'infrastruttura di AgID, dettagliati nella scheda tecnica che sarà proposta sulla piattaforma ai fini del perfezionamento della trattativa;
- Stante l'impossibilità di richiedere tutti i servizi necessari, tramite adesioni a Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, si è riscontrata la fattibilità di ricorrere agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
- Alla luce delle verifiche e indagini di mercato condotte nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza e trasparenza, nonché per il principio della fiducia e del risultato, hanno portato a riscontrare come fornitore la Società, Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), P.IVA 08539010010, considerando anche la comprovata affidabilità e idoneità dello stesso nel garantire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
- E' emersa la confermata necessità di richiedere all'OE Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (To), P.IVA 08539010010, tramite Trattativa diretta, su MePA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) di garantire ad AgID la fornitura, i servizi complementari, alla Convenzione "RETI LOCALI 8", lotto 1 - ID 2223 - CIG master 95436927C7 necessari per la ristrutturazione, manutenzione e gestione della sala CED e di parte della rete locale della sede AgID di Roma sita in Via Liszt, 21, per un importo massimo complessivo di euro 110.500,00 IVA esclusa e euro 134.810,00 IVA inclusa come meglio dettagliato nella *"SCHEDA TECNICA – Dettaglio delle forniture, servizi e opere complementari_Rev2"*.
- è stato acquisito il CIG;



- a seguito della TD è stata formulata l'offerta su MePA.
- a seguito della verifica positiva della documentazione presentata, della verifica del possesso dei requisiti dell'operatore economico risultato aggiudicatario ai sensi degli art. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si procede alla stipula su MePA,

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO.

1.Alla luce del contesto sinteticamente richiamato anche in premessa e degli obiettivi da realizzare, l'Agenzia richiede all'OE Vodafone Italia S.p.A., con sede legale in Ivrea (TO), P.IVA 08539010010, di garantire ad AgID la fornitura e i servizi complementari, necessari per la ristrutturazione, manutenzione e gestione della sala CED e di parte della rete locale della sede AgID di Roma sita in Via Liszt n. 21, da realizzare nelle tempistiche che saranno concordate in apposito piano con il fornitore, entro un importo massimo complessivo di euro 110.500,00 IVA esclusa (pari a euro 134.810,00 IVA inclusa) come meglio dettagliato nella *"SCHEDA TECNICA – Dettaglio delle forniture, servizi e opere complementari_Rev2"* resa disponibile sulla piattaforma MePA, e di seguito sinteticamente riportati:

- Access Point Wi-Fi 7 (802.11be) con licenza 3Y per la gestione in cloud;
- n.1 KVM da installare in un Rack del CED composto da:
 - Video, tastiera e mouse;
 - n.2 utenti remoti;
 - n.16 cavi usb-a + VGA;
- Realizzazione di nuova Sala UPS:
 - Fornitura e posa in opera di opere provvisorie;
 - Fornitura e posa in opera di opere di muratura;
 - Adeguamento dell'impianto elettrico;
 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione sopraelevata;
 - Fornitura e posa in opera di porta cieca tagliafuoco completa di ferramenta REI 120 omologata a norme UNI EN 1634;
 - Tinteggiatura, previa preparazione di fondo, delle pareti e del soffitto oggetto dell'intervento;
 - Manodopera specializzata;
 - Fornitura e posa in opera del materiale necessario a dare l'opera finita a regola d'arte;

2.Fermo restando che sarà cura delle parti, svolgere una prima fase di assessment e avvio operativo per una più puntuale ricognizione delle attività da svolgere e per la corretta definizione del piano delle forniture e servizi, restano escluse le seguenti attività che saranno a carico di AgID:

- progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 5 del DM 37/2008 e autorizzazioni necessarie a norma di legge da richiedere agli uffici competenti.
- spostamento di una parte delle scaffalature per poter realizzare le nuove pareti in muratura della sala UPS;
- spostamento dei sensori dell'impianto di rilevamento e spegnimento incendio;
- fornitura, all'interno della cabina elettrica, di un interruttore magnetotermico differenziale 4x100 A per alimentare il nuovo quadro elettrico della sala UPS e attestazione della nuova linea elettrica.

3.Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del servizio il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi e svolgere le attività nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP.

**1.2. OPZIONI**

Qualora emerga la necessità di avvalersi delle opzioni e modifiche previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro la soglia prevista dall'art. 50, comma 1 lett. e), sarà cura del RUP al momento della necessità di attivazione delle opzioni, allinearsi con gli Uffici competenti per la necessaria copertura di budget e concordare con apposita richiesta via PEC all'OE, entro termini di preavviso concordati, le variazioni da apportare ai servizi.

ART.2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore ha presentato sulla piattaforma la garanzia prevista dall'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e garantisce la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

ART.3 PENALI E RISOLUZIONE

1.L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.

2.In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti e previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale fino all'1,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.

3.Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

4.Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

5.Il protrarsi dell'inadempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

6.Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.

7.Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'OE da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

8.L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessazione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ART.4 ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Le forniture e i servizi e quanto richiesto all'operatore economico entro i termini concordati nella prima riunione di avvio dei lavori, saranno oggetto di verifica di conformità e verifica di funzionalità da parte del RUP. L'importo sarà liquidato solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP. I lavori dovranno essere terminati entro sei mesi dal loro avvio.



2. Il pagamento dell'importo in un'unica soluzione è in ogni caso subordinato alla stipula del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La fattura potrà essere emessa solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione (ARE) redatta dal RUP.
3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.
4. Il Prestatore dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.
5. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:
 - a) se riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
 - b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
 - c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.
6. Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:
 - Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
 - Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
 - C.F.: 97735020584;
 - il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 c. 2 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
 - i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
 - i riferimenti al protocollo della TD e/o del contratto;
 - la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
 - la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
 - tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
 - eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
 - l'esposizione in fattura delle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica quando vengano autorizzate fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti, diversamente quindi dal caso in cui il RUP proceda con un'unica ARE e fatturazione in unica soluzione);
 - l'indicazione dello split payment. AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" dovrà contenere, alla voce: "Esigibilità IVA" l'indicazione: "S (scissione dei pagamenti)". Fatture non conformi a quanto indicato sono passibili di rifiuto tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

**ART.5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

1.L'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie". Pertanto, lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

2.L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3.Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'operatore economico o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4.Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART.6 RISERVATEZZA

L'operatore economico si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART.7 OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al proprio Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.

2.Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3.L'operatore economico affidatario quale soggetto terzo è tenuto, nei rapporti con AgID, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART.8 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1.L'operatore economico dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

**AGID**

Agenzia per l'Italia Digitale

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii., AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

3. L'operatore economico affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, adottato con la DT DG n. 28/2024 del 31 gennaio 2024; la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026" e la DT DG n.14 del 31 gennaio 2025 - Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027.

4. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

5. L'operatore economico, affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART.9 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto (per l'operatore economico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art.1 Contesto tecnico, obiettivi attesi. oggetto, importo, durata, contenuti dell'affidamento;

Art.3 Penali e risoluzione;

Art.4 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi. termini e modalità di fatturazione e pagamento;

Art.9 Foro competente.

(per l'operatore economico)